

# dossier

XIX Legislatura

24 luglio 2025

## **Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali**

D.L. n. 92/2025 - A.C. 2527



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) - ~~X~~ [@SR\\_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 502/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento attività produttive

Tel. 066760-3403 [st\\_attprod@camera.it](mailto:st_attprod@camera.it) - ~~X~~ [@CD\\_attProd](https://www.instagram.com/CD_attProd)

Dipartimento lavoro

Tel. 066760-4884 [st\\_lavoro@camera.it](mailto:st_lavoro@camera.it) - ~~X~~ [@CD\\_lavoro](https://www.instagram.com/CD_lavoro)

Progetti di legge n. 467/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

# INDICE

<b>SCHEDE DI LETTURA</b> .....	5
<b>CAPO I – MISURE PER GLI STABILIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE E PER LA DECARBONIZZAZIONE</b>	
<i>Articolo 1 (Disposizioni finanziarie per assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA)</i> .....	7
<i>Articolo 1-bis (Disposizioni per favorire la riqualificazione industriale e lo sviluppo produttivo dell'area del Polo siderurgico di Piombino)</i> .....	9
<i>Articolo 2 (Disposizioni per la realizzazione di impianti per la produzione del preridotto)</i> .....	11
<i>Articolo 3 (Semplificazioni per gli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale)</i> .....	14
<i>Articolo 4 (Ulteriori misure a favore dell'indotto degli stabilimenti di interesse strategico nazionale)</i> .....	17
<i>Articolo 5 (Misure urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi)</i> .....	18
<b>CAPO II – MISURE URGENTI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI</b>	
<i>Articolo 6 (Esonero dalla contribuzione addizionale per alcune fattispecie di integrazione salariale straordinaria relative ad aree di crisi industriale complessa)</i> .....	20
<i>Articolo 7 (Ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria in deroga per i gruppi di imprese con almeno mille dipendenti)</i> .....	23
<i>Articolo 8 (CIGS per cessazione di attività e cessione di azienda con prospettive di riassorbimento occupazionale)</i> .....	25
<i>Articolo 9 (Modifiche all'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)</i> .....	28
<i>Articolo 10 (Intervento di integrazione salariale in alcuni settori)</i> .....	29
<i>Articolo 10-bis (Norme in materia di ammortizzatori sociali relativi a emergenze climatiche e protocolli sui rischi lavorativi connessi alle medesime emergenze)</i> .....	32
<i>Articolo 10-ter (Contributo straordinario per il 2025 in materia di assegno di inclusione)</i> .....	37
<b>CAPO III – DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI</b>	
<i>Articolo 11 (Disposizioni finanziarie)</i> .....	41
<i>Articolo 12 (Entrata in vigore)</i> .....	43



## **SCHEDE DI LETTURA**



## CAPO I – MISURE PER GLI STABILIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE E PER LA DECARBONIZZAZIONE

### Articolo 1

#### *(Disposizioni finanziarie per assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA)*

L'**articolo 1** dispone che, al fine di garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli stabilimenti siderurgici di **ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria**, è previsto un **finanziamento statale fino a 200 milioni di euro per il 2025**.

In particolare, al **comma 1**, si prevede che le risorse, erogate con decreto interministeriale, sono funzionali a interventi urgenti di manutenzione, ripristino e adeguamento degli impianti, nonché a garantirne adeguati standard di sicurezza. Il finanziamento, a tasso di mercato, ha una durata massima di cinque anni e può essere utilizzato direttamente da ILVA in a.s. o trasferito a **Acciaierie d'Italia** in a.s., su richiesta dei commissari.

Ai sensi del **comma 2**, la restituzione del prestito (capitale, interessi e spese) deve avvenire entro **120 giorni dalla vendita degli impianti**, utilizzando il ricavato della cessione, o comunque **entro cinque anni** dalla concessione del finanziamento. Il rimborso deve avvenire in via prioritaria rispetto agli altri debiti, anche derogando alle norme del codice della crisi d'impresa.

Il **comma 3**, nel quantificare gli oneri pari appunto a 200 milioni di euro per il 2025, rinvia alla previsione di copertura contenuta nell'articolo 11 del decreto-legge in esame.

L'articolo 1 detta misure per garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli impianti siderurgici di **ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria**, che sono qualificati come stabilimenti di interesse strategico nazionale a norma dell'[articolo 1](#) del D.L. n. 207/2012. In particolare, al fine di supportare gli interventi urgenti di manutenzione, ripristino ambientale e adeguamento di tali impianti e di assicurarne adeguati standard di sicurezza, l'articolo 1, il **comma 1** prevede che su specifica e motivata richiesta dei commissari vengano erogati – con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze – **finanziamenti** nel limite massimo di **200 milioni di euro per il 2025**.

Dalla relazione tecnica fornita dal Governo si apprende che le somme saranno distribuite secondo questa “prevedibile **ripartizione**”:

- spesa per il **personale**: 32 milioni di euro;
- **materie prime** e **spese industriali ordinarie**: 105 milioni di euro;
- investimenti per **lavori industriali e ambientali**: 63 milioni di euro.

Tali finanziamenti sono concessi a **titolo oneroso**, con l'applicazione di un tasso di interessi calcolato a condizioni di mercato, e possono avere una durata massima di **cinque anni**.

Le risorse così stanziare possono essere utilizzate direttamente da ILVA s.p.a. o, su richiesta dei commissari, trasferite a Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria.

Ai sensi del **comma 2** la **restituzione** allo Stato dell'importo corrispondente ai predetti finanziamenti concessi, per capitale, interessi e spese maturate, deve avvenire entro 120 dalla data di cessione degli impianti a valere sulle somme corrisposte quale prezzo di vendita o, in mancanza, entro il termine di 5 anni dalla data di concessione del prestito. La restituzione deve in ogni caso avvenire in via prioritaria rispetto agli altri debiti, anche in deroga alle norme del codice della crisi d'impresa di cui all'[articolo 222](#) del decreto legislativo n. 14/2019.

Il **comma 3** rinvia alla previsione di copertura degli oneri – quantificati in 200 milioni per il 2025 – contenuta nell'**articolo 11** del decreto-legge in esame.

La vicenda degli stabilimenti siderurgici dell'ILVA di Taranto rappresenta un caso complesso di crisi industriale, interventi statali e riconversione, con l'obiettivo di salvaguardare la produzione e l'occupazione, completare il risanamento ambientale e trovare un acquirente per gli *asset* produttivi.

L'ex ILVA, ammessa all'amministrazione straordinaria nel 2015 a causa dell'insolvenza, è stata oggetto di numerosi interventi legislativi e finanziari per garantire la continuità produttiva e il risanamento ambientale.

Nel 2017, ArcelorMittal, attraverso la società AM InvestCo Italy, ha acquisito i rami d'azienda di ILVA con un contratto di affitto e obbligo di acquisto, impegnandosi a realizzare il piano ambientale entro il 2023. Successivamente, lo Stato italiano è intervenuto con finanziamenti e partecipazioni, tra cui l'ingresso di Invitalia nel capitale di AM InvestCo (poi rinominata Acciaierie d'Italia Holding - ADI) con una quota del 38%.

Nel 2024, ADI è stata ammessa all'amministrazione straordinaria su richiesta di Invitalia, e la procedura è stata estesa anche alle sue controllate. Il passivo di ADI ammontava a 1.580 milioni di euro, con ulteriori crediti da verificare.

Nel 2024 sono state avviate procedure di **vendita congiunte per i beni aziendali di ILVA e ADI**, con 15 manifestazioni di interesse pervenute entro il 2024, che si sono concretizzate, a gennaio 2025, in 10 offerte per l'acquisizione degli stabilimenti.

Negli anni lo Stato italiano ha erogato **finanziamenti** significativi, tra cui 680 milioni nel 2023 e 320 milioni nel 2024, oltre a stanziare ulteriori 250 milioni nel 2025 per garantire la continuità operativa. Col decreto-legge in esame, come visto, si dispone l'erogazione di altri 200 milioni di euro per affrontare le spese strumentali ad assicurare la continuità produttiva degli impianti siderurgici e i lavori di messa in sicurezza e ripristino ambientale.

Contestualmente il legislatore ha previsto misure di sostegno per le PMI fornitrici del gruppo ILVA/ADI, tra cui garanzie agevolate tramite il Fondo di garanzia PMI e contributi a fondo perduto per ridurre gli oneri finanziari. La legge di bilancio per il 2025 ha inoltre istituito un Fondo da 1 milione di euro annui (2025-2027) per sostenere le PMI dell'indotto collegate agli impianti siderurgici.

Per maggiori approfondimenti su questi passaggi si rimanda al tema curato dal Servizio Studi della Camera su l'[ex ILVA di Taranto - focus su vicende societarie, finanziamenti statali e sostegno alle imprese](#).

**Articolo 1-bis**  
***(Disposizioni per favorire la riqualificazione industriale  
e lo sviluppo produttivo dell'area del Polo siderurgico di Piombino)***

L'articolo 1-bis, introdotto durante l'esame al Senato, prevede l'introduzione di nuove regole che rendano praticabile l'accesso al credito per gli operatori economici intenzionati a insediare attività produttive nell'area del Polo siderurgico di Piombino, oggi classificata Sito di interesse nazionale per quantità e qualità dei rifiuti e per lo stato di crisi industriale complessa.

L'articolo 1-bis, introdotto durante l'esame al Senato, novella l'[articolo 1, comma 294, della legge di bilancio 2024](#), che mirava a favorire la **riqualificazione del Polo siderurgico di Piombino**, con l'intento di rimuovere gli ostacoli finanziari e normativi.

Si ricorda che l'**articolo 1, comma 294**, della legge di bilancio 2024, al fine di agevolare i programmi di investimento sull'area del Polo siderurgico di Piombino, da parte degli operatori economici interessati, stabiliva che le aree appartenenti al demanio pubblico, ramo bonifica, ricadenti nel perimetro del polo siderurgico, potevano essere affidate in concessione agli operatori economici stessi in base ad un piano degli investimenti che sarà esaminato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Si prevedeva che la durata delle concessioni poteva essere stabilita nel limite massimo di trent'anni. Per quanto attiene al canone annuo, infine, si prevedeva che lo stesso venga determinato anche tenendo conto degli investimenti da realizzare sulla base del piano presentato al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Con la modifica in esame, che inserisce alcuni periodi al citato comma 294, per favorire l'implementazione di tecnologie di ultima generazione e la bonifica ambientale e rendere possibile il ricorso a finanziamenti bancari e istituzionali, si prevede che il **concessionario acquisisce la proprietà superficaria** sulle opere da lui costruite sulle aree demaniali e può, per la medesima durata della concessione e previa autorizzazione dell'autorità concedente, **costituire su tali opere ipoteca**, non rinnovabile oltre la durata della concessione.

Tale principio già previsto per il demanio marittimo (articolo 41 del Codice della navigazione) viene ora esteso esplicitamente anche alle aree del demanio oggetto di concessione.

Alla scadenza della concessione, **sia il diritto di superficie sia l'ipoteca si estinguono**. Le opere non amovibili diventano automaticamente proprietà dello Stato senza oneri per l'erario, salvo diversa decisione dell'autorità concedente, che può ordinare la demolizione a spese del concessionario, secondo le regole oggi in vigore.

Questa cornice normativa, che si collega a quanto stabilito dagli articoli 823 Cc e 2816 Cc, rappresenta una garanzia per lo Stato ma anche una base di tutela per i finanziatori, riducendo l'incertezza legata ai diritti reali sulle opere demaniali.

## Articolo 2

### *(Disposizioni per la realizzazione di impianti per la produzione del preridotto)*

L'**articolo 2**, composto da un unico comma, introduce modifiche alla disciplina della realizzazione di **impianti per la produzione di preridotto**.

Interviene, in particolare, da un lato **eliminando i riferimenti al PNRR** ed alla produzione del preridotto attraverso l'**idrogeno (lett. a) e b)** – ormai non più necessari a seguito del passaggio delle risorse per la realizzazione dell'impianto dal PNRR al Fondo per lo sviluppo e la coesione – dall'altro prevedendo che la società costituita per la gestione dell'impianto possa procedere alla realizzazione ed alla gestione attraverso una *partnership* con un socio privato **scelto** tramite una **gara a cd. "doppio oggetto" (lett. c)**.

L'**articolo 2** del presente decreto-legge, composto da un unico comma, introduce **modifiche** all'[articolo 1, comma 1-quater](#), del decreto-legge n. 142/2019 (L. n. 5/2020), che disciplina un complesso di interventi finanziari, patrimoniali e industriali per **sostenere le imprese e l'occupazione**, in particolare nel Mezzogiorno e focalizzandosi sul **polo siderurgico di Taranto (ex-ILVA)**, mediante il coinvolgimento di Invitalia e di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale.

Nello specifico, il comma 1-*quater* dell'articolo 1, inserito nel corpo del D.L. n. 142/2019 dal [decreto-legge n. 103/2021](#), ha autorizzato **Invitalia a costituire una società** (sottratta all'applicazione del T.U. sulle società pubbliche) allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un **impianto per la produzione del preridotto**<sup>1</sup> – *direct reduced iron* – ossia il bene intermedio utilizzato nei forni siderurgici elettrici per consentire la riduzione delle emissioni climalteranti, in particolare quelle di CO<sub>2</sub>.

Il capitale sociale della società è stato determinato entro il limite di **70 milioni**, interamente sottoscritto e versato da Invitalia, anche in più soluzioni, in relazione allo stato di avanzamento delle analisi di fattibilità funzionali alla realizzazione e alla gestione dell'**impianto per la produzione del preridotto**.

In attuazione della previsione, è stata assegnata alla società Invitalia la somma di **35 milioni** di euro per la **sottoscrizione** e la liberazione, ad opera di quest'ultima, del capitale iniziale della società, allo scopo dell'avvio e della conduzione delle analisi di

---

<sup>1</sup> Il **preridotto** è un semilavorato siderurgico contenente prevalentemente ferro metallico ottenuto a partire da *pellets* (palline) di minerale ferroso, trattate per mezzo di monossido di carbonio (CO) e idrogeno (H<sub>2</sub>). Il preridotto è prodotto mediante processi a basso impatto ambientale, in quanto essi si basano sull'utilizzo del gas naturale e non implicano il consumo o il trattamento di carbon fossile. Al riguardo, si veda la [documentazione depositata](#) in occasione dell'audizione del professor Carlo Mapelli, tenuta il 12 novembre 2014 presso la 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato, nell'ambito dell'[indagine conoscitiva](#) sul Gruppo ILVA nel quadro della siderurgia e dell'industria italiana (indagine svolta nel corso della XVII legislatura).

fattibilità finalizzate alla realizzazione e alla **gestione dell'impianto per la produzione del preridotto** nell'ambito del **plesso siderurgico di Taranto**.

Inoltre, in data **25 gennaio 2022** è stata costituita la [società DRI d'Italia s.p.a.](#), già pienamente operativa, per il perseguimento delle finalità individuate dalla menzionata fonte di normazione primaria. Dunque, alla società DRI d'Italia non erano originariamente attribuite funzioni operative e gestionali, ma soltanto compiti di studio e di analisi in settori a carattere industriale, ambientale, economico e finanziario.

Successivamente, l'articolo 24 del [decreto-legge n. 144/2022](#) ha inserito quattro ulteriori periodi al comma 1-*quater* del decreto-legge n. 142/2019, integrando e modificando i compiti attribuiti alla società DRI D'Italia.

In funzione dell'accelerazione del processo di **decarbonizzazione** nei settori in cui risulta più difficile abbattere le emissioni di gas serra (settori cd. "*hard-to-abate*"), come l'industria siderurgica, l'art. 24 del decreto legge n. 144/2022, ha **assegnato a DRI D'Italia le risorse finanziarie** previste dalla [Misura 2 - Componente 2 - Investimento 3.2](#) del PNRR per investimenti relativi all'utilizzo dell'idrogeno nei settori "*hard to abate*", per la costruzione e la gestione degli impianti di riduzione diretta: ciò, nella prospettiva di agevolare il **processo di transizione del plesso siderurgico di Taranto verso un modello di produzione eco-sostenibile**.

È stato inoltre previsto che l'impianto per la produzione del preridotto sia **gestito** dalla stessa **società DRI d'Italia s.p.a.** e che, a tale fine, Invitalia assicuri l'assunzione di **ogni iniziativa** utile all'**apertura del capitale** della società **a uno o più soci privati**, in possesso di adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali, individuati mediante **procedure selettive di evidenza pubblica**, in conformità del **codice degli appalti** e delle altre vigenti disposizioni di settore.

L'8 dicembre 2023, con l'approvazione da parte del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea della [revisione italiana del PNRR](#), è stata **cancellata la dotazione finanziaria** di 1 miliardo di euro destinata a DRI, nel dubbio – come si apprende dal sito istituzionale di DRI – che non sarebbe potuto essere rispettato il termine di conclusione del progetto (giugno 2026).

L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 19/2024 (L. n. 56/2024) ha definitivamente [rifiutato il progetto](#) di DRI d'Italia assegnandovi 1 miliardo di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027.

Da ultimo, dunque, l'**articolo 2, comma 1, lett. a)** del presente decreto-legge – a seguito del passaggio dei fondi di copertura dal PNRR al FSC – **espunge dal sesto periodo** del citato comma 1-*quater* dell'articolo 1, decreto-legge n. 142/2019, i riferimenti agli interventi del **PNRR**, e agli **investimenti** legati all'**utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate*** nell'ambito della Missione 2, Componente 2 (M1C2), nonché il richiamo al rispetto della disciplina in materia di **aiuti di stato** a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 di cui alla Comunicazione della Commissione UE C/2022/481 del 27 gennaio 2022.

Conseguentemente, la **lett. b) dell'articolo 2** dispone, come per il sesto periodo, la **soppressione del riferimento** alla necessità che l'**idrogeno** utilizzato nella produzione del preridotto derivi da sole fonti rinnovabili anche al **settimo periodo** del comma 1-*quater*.

Infine, la **lett. c)** dell'articolo 2 del decreto-legge in esame aggiunge alla fine del citato comma 1-*quater* **un ulteriore periodo**, che consente a DRI d'Italia S.p.A. di procedere **sia alla realizzazione che alla gestione** dell'impianto attraverso una partnership con un socio privato, **selezionato** tramite una **gara a cd. "doppio oggetto"**, ai sensi dell'[articolo 17](#) del T.U. sulle società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175/2016).

Ciò, come evidenziato anche nella relazione illustrativa al presente articolo, in alternativa a quanto previsto attualmente dal comma 1-*quater*, che consente a DRI d'Italia, da un lato, di realizzare l'impianto di produzione del preridotto a mezzo di interventi aggiudicati ai sensi del codice dei contratti pubblici e, dall'altro, di affidare la gestione dell'impianto attraverso una *partnership* con un socio privato, scelto anch'esso mediante procedure selettive di evidenza pubblica, in conformità al codice degli appalti e alle altre vigenti disposizioni di settore.

Sul punto, si ricorda che il **Consiglio di Stato**, con la sentenza n. [4163 del 2025](#), ha confermato la decisione assunta dal TAR Puglia sezione staccata di Lecce che, con sentenza n. [472/2024](#), aveva disposto l'annullamento della **gara** indetta da DRI d'Italia nel **2023** per la realizzazione dell'impianto. I giudici avevano stabilito che DRI avesse aggiudicato la gara ad un'offerta diversa e deteriore rispetto a ciò che era richiesto dal bando, tale da costituire un *aliud pro alio* e da comportare, quindi, l'esclusione della ricorrente dalla procedura competitiva.

L'articolo 17 del T.U. sulle società a partecipazione pubblica reca specifiche disposizioni relative alle **società a partecipazione mista pubblico-privata**, nelle quali **il socio privato** – la cui quota di partecipazione non può essere inferiore al 30 per cento – è **selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica**. Tale modalità di selezione viene definita **gara a "doppio oggetto"**, poiché ha due finalità simultanee:

- la **sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione** societaria da parte del socio privato e
- **l'affidamento del contratto** di appalto o di concessione, oggetto esclusivo dell'attività della società mista.

Questa modalità garantisce la trasparenza e la concorrenza per entrambe le componenti poiché assicura da un lato la **scelta del socio operativo** con comprovata esperienza e capacità imprenditoriale, dall'altro la **qualità del servizio affidato**, che è parte integrante della gara.

### **Articolo 3** *(Semplificazioni per gli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale)*

L'**articolo 3** – composto di un unico comma – introduce misure di semplificazione per gli **investimenti**, superiori a **50 milioni di euro**, localizzati all'interno delle **aree industriali ex ILVA**, nonché all'esterno se funzionali all'attività dello stabilimento. A tal fine estende ad essi l'applicazione delle disposizioni acceleratorie per la **realizzazione dei programmi di investimento di interesse strategico nazionale**.

È prevista inoltre la presentazione, da parte dell'investitore, di un **piano degli investimenti** al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la nomina, su proposta dello stesso Ministro, di un **commissario straordinario** che coordini le attività necessarie alla realizzazione degli investimenti.

L'**articolo 3**, composto di un unico comma, introduce disposizioni per velocizzare gli investimenti negli stabilimenti dell'area industriale ex ILVA.

In particolare, il primo periodo **estende l'applicazione della normativa acceleratoria e di semplificazione sui programmi di investimento di interesse strategico nazionale** – contenuta nell'articolo 13, del decreto-legge n. 104/2023 – agli investimenti, superiori ai **50 milioni** di euro, che siano localizzati all'interno delle **aree industriali ex ILVA**, e a quelli localizzati nelle **aree esterne**, se **correlati** alla funzionalità dello stabilimento. L'investitore ha pertanto la facoltà di chiedere l'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e seguenti, del decreto-legge n. 104/2023 (legge n. 136/2023).

L'[articolo 13](#) del decreto-legge 104/2023 prevede la possibilità per il Consiglio dei ministri di dichiarare il **preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento, anche esteri, sul territorio italiano** che richiedono procedimenti amministrativi integrati e coordinati di enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura.

Nello specifico, i commi 3 e seguenti, richiamati dal primo periodo dell'articolo 3 in commento, dispongono quanto segue.

Ai sensi del comma 3, **per assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa** necessaria per la tempestiva ed efficace realizzazione dei programmi d'investimento così individuati e dichiarati di preminente interesse strategico, **è nominato**, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, un **commissario straordinario del Governo**.

Il comma 4 attribuisce al commissario straordinario la facoltà, ove necessario, di provvedere, a mezzo di **ordinanza**, sentite le amministrazioni competenti, **in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale**, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione ([decreto legislativo n. 159/2011](#)), del [decreto-legge n. 21/2012](#), recante norme in materia di poteri speciali (cd. *golden power*), e dei vincoli inderogabili derivanti

dall'appartenenza all'Unione europea. L'adozione delle ordinanze richiede il preventivo parere delle **amministrazioni interessate**, che sono chiamate a esprimersi entro il termine di **quindici giorni dalla richiesta**, decorso il quale si procede anche in mancanza dei pareri. Le ordinanze adottate dal commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso in cui la **deroga** riguardi la **legislazione regionale**, l'ordinanza è adottata, previa **intesa** in sede di **Conferenza Stato-Regioni**.

Il comma 5 prevede che gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma di investimento dichiarato di preminente interesse strategico siano rilasciati nell'ambito di un **procedimento unico di autorizzazione**. L'autorizzazione unica è **rilasciata dal commissario straordinario**, in esito ad apposita conferenza di servizi semplificata, convocata dal medesimo commissario, a cui sono convocate tutte le amministrazioni competenti.

Il comma 6 prevede che il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisca ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione o atto di assenso e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel programma. L'autorizzazione unica ha **effetto di variante degli strumenti urbanistici** vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione necessari. Inoltre, il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a **dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza** delle opere necessarie alla realizzazione del programma, anche ai fini dell'applicazione delle procedure di esproprio di cui al [D.P.R. n. 327/2001](#). L'autorizzazione costituisce, quindi, titolo per la **localizzazione** delle opere (che avviene **sentito il Presidente della Giunta regionale** interessata), nonché per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere, salvo il pagamento dell'indennità, e per l'apposizione del vincolo espropriativo.

Il comma 7 fa in ogni caso salva l'applicazione, nei casi previsti, delle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2019/452](#), che istituisce un quadro per il **controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione** e del decreto-legge n. 21/2012 sui **poteri speciali** (*golden power*).

Al fine dell'applicazione della disciplina appena richiamata, il **secondo periodo** dell'articolo 3 dispone che l'investitore presenti al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il **piano degli investimenti**.

Il **terzo periodo** prevede la nomina, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy* (con le modalità descritte al comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 104/2023), di un **commissario straordinario** di Governo. La relazione illustrativa aggiunge che l'investitore “può chiedere” tale nomina: una facoltà, quella dell'investitore, poi “veicolata dal potere di proposta del Ministro”.

Il **quarto periodo** prevede che allo stesso commissario così nominato il Ministro affidi il compito di **assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa** necessaria alla realizzazione di tutti gli **investimenti** aventi i requisiti di cui al primo periodo (ovvero che abbiano valore superiore ai 50 milioni di euro e siano correlati alle aree industriali dell'ex ILVA) per i quali sia presentato apposito piano da parte di **altri investitori**. Tale disposizione, come precisato dalla relazione illustrativa, è funzionale a far sì che il commissario già nominato si occupi degli

investimenti per i quali successivamente siano avanzate nuove istanze, in modo da non dover ricorrere a plurime nomine.

La relazione tecnica precisa altresì che l'articolo 13 de D.L. n. 104/2023 prevede la gratuità dell'incarico commissariale e, di conseguenza, da ciò non discende nessun onere per il bilancio dello Stato.

## Articolo 4

*(Ulteriori misure a favore dell'indotto degli stabilimenti di interesse strategico nazionale)*

L'articolo 4 autorizza, **anche per il 2024** le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a **svincolare risorse**, a determinate condizioni, ed utilizzarle per finanziare misure di sostegno alle imprese strategiche **in sede di approvazione del rendiconto, come previsto dalla normativa vigente per l'anno 2023.**

L'articolo 4 aggiunge un periodo finale al comma 4 dell'articolo 2-*quater*, del decreto-legge n. 4/2024 (convertito con modificazioni dalla legge n. 28 del 2024). L'[articolo 2-\*quater\*](#), comma 4, stabilisce che in sede di approvazione del **rendiconto 2023** da parte dell'organo esecutivo, **le regioni** e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate allo **svincolo di quote di avanzo vincolato** di amministrazione **derivanti da trasferimenti statali, previa comunicazione** all'amministrazione statale che ha erogato le somme. Lo svincolo riguarda le quote **referite ad interventi conclusi** o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, **non gravate da obbligazioni** sottostanti già contratte, e con **esclusione** delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse così svincolate **sono utilizzate** da ciascun ente **per il finanziamento di misure di sostegno alle imprese**, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Per un approfondimento di questa previsione si rimanda alla relativa scheda di lettura contenuta nel [dossier](#) del Servizio Studi sul D.L. n. 4/2024.

Ai sensi del periodo finale inserito dall'articolo 4 del presente decreto-legge, si prevede che le disposizioni contenute nell'articolo 2-*quater*, comma 4, si applichino **anche in sede di approvazione del rendiconto dell'anno 2024.**

## **Articolo 5** ***(Misure urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi)***

**L'articolo 5** introduce una disciplina speciale per **la cessione del contratto di acquisto di complessi aziendali** nel caso in cui l'organo commissariale abbia esperito azione di risoluzione per inadempimento, di annullamento o di accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto, **consentendo il subentro di un nuovo soggetto, anche a controllo pubblico**. L'autorizzazione da parte del Ministero e **la clausola del prezzo massimo** (80% del prezzo originario, oltre agli investimenti) mirano a garantire un equilibrio tra la tutela dell'interesse pubblico e la continuità aziendale.

In particolare il **comma 1** stabilisce che nei casi in cui il Commissario straordinario ha adito l'Autorità giudiziaria con le azioni di annullamento o risoluzione del contratto, oppure per ottenere l'accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto di vendita, è riconosciuta comunque all'originario acquirente inadempiente la facoltà di cedere il contratto di acquisto senza incorrere nella violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999 che aveva introdotto l'obbligo di proseguire «per almeno un biennio le attività imprenditoriali».

Il **comma 2** disciplina le condizioni al verificarsi delle quali l'acquirente può cedere il contratto di acquisto. In particolare vi deve essere una offerta irrevocabile di acquisto da parte di un'altra impresa, anche a controllo pubblico, il cui corrispettivo non può superare l'ottanta per cento di quello versato per la aggiudicazione, con l'impegno a subentrare in tutti gli obblighi assunti dall'acquirente con il piano industriale nonché in quelli previsti dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 270 del 1999.

Il **comma 3** demanda al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il rilascio all'autorizzazione dell'offerta senza la quale il contratto di cessione non può essere stipulato, costituendone pertanto condizione sospensiva.

In tale occasione il Ministero può anche autorizzare modifiche al piano industriale, sul quale fu disposta la prima cessione del complesso aziendale, per consentire al nuovo acquirente di non essere vincolato a scelte imprenditoriali di terzi purchè venga rispettata la condizione che le modifiche non determinino conseguenze pregiudizievoli sugli aspetti occupazionali.

Il **comma 4** riconosce al Commissario straordinario, che ha adito l'Autorità giudiziaria per la risoluzione del contratto, la facoltà di introdurre nel relativo giudizio anche un'autonoma azione per il risarcimento dei danni causati dall'ingiustificato rifiuto dell'offerta di acquisto dei complessi aziendali.

Il **comma 5**, da ultimo, affronta alcuni ulteriori profili processuali stabilendo che il perfezionamento del contratto di cessione determina la cessazione della materia del contendere rispetto alle domande oggetto del giudizio e le eventuali garanzie concesse dall'originario acquirente in relazione alla realizzazione del piano industriale non sono escuse dal Commissario straordinario.

**CAPO II – MISURE URGENTI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI**

**Articolo 6**

***(Esonero dalla contribuzione addizionale per alcune fattispecie di  
integrazione salariale straordinaria relative ad aree  
di crisi industriale complessa)***

L'**articolo 6** esclude per alcune fattispecie transitorie di integrazione salariale straordinaria l'applicazione delle contribuzioni addizionali previste dalle norme generali, a carico dei datori di lavoro, per i periodi di fruizione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale. L'esclusione concerne i casi di concessione, per l'anno 2025, degli interventi di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del [D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148](#). Questi ultimi trattamenti sono previsti per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa<sup>2</sup>, in aggiunta e in deroga ai limiti generali di durata del relativo trattamento. Il beneficio di cui al presente **articolo 6** non spetta – o cessa, qualora sia già in godimento – qualora il datore di lavoro attivi, durante il periodo di utilizzo del trattamento di integrazione salariale in oggetto, una procedura di licenziamento collettivo<sup>3</sup>. L'**articolo in esame** provvede altresì alla copertura finanziaria dell'onere stimato – in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni – derivante dal beneficio dell'esonero contributivo in oggetto, riducendo nella misura di 9,3 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione<sup>4</sup>.

In merito ai trattamenti di cui al citato articolo 44, comma 11-*bis*, del D.Lgs. n. 148 del 2015, si ricorda altresì che essi sono riconosciuti previo accordo stipulato in sede governativa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e della regione interessata, e sulla base: della presentazione, da parte dell'impresa, di un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la regione e intesi alla rioccupazione dei lavoratori; della dichiarazione contestuale dell'impresa di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria per via del superamento dei relativi limiti temporali.

Per i trattamenti di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, in oggetto, non c'è un limite massimo di durata, essendo esclusivamente previsto che l'intervento sia pari a 12

<sup>2</sup> In merito alle aree di crisi industriale complessa, cfr. l'[articolo 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134](#), e successive modificazioni.

<sup>3</sup> Riguardo alla nozione di licenziamento collettivo, cfr. gli articoli 4 e 24 della [L. 23 luglio 1991, n. 223](#), e successive modificazioni.

<sup>4</sup> Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del [D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2](#).

Riguardo all'importo della suddetta riduzione, cfr. *infra*.

mesi per ciascun anno di riferimento. I trattamenti sono concessi nel rispetto del limite delle risorse finanziarie appositamente stanziare (che vengono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste). In merito ad esse, cfr. *infra*.

Si ricorda che, in base alle norme generali, per la fruizione dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, il suddetto contributo addizionale (a carico del datore di lavoro) è pari<sup>5</sup> al:

- 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente, con riferimento alle ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, fruiti all'interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12 per cento oltre il limite suddetto e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15 per cento oltre quest'ultimo limite, nell'ambito di un quinquennio mobile.

Per la fruizione dell'assegno ordinario di integrazione salariale a carico del FIS dell'INPS, il contributo addizionale (a carico del datore di lavoro) è pari al 4 per cento della retribuzione che sarebbe spettata al dipendente (con riferimento alle ore di lavoro non prestate)<sup>6</sup>.

In merito al profilo finanziario, si ricorda che, da ultimo, l'articolo 1, comma 189, della [L. 30 dicembre 2024, n. 207](#), ha posto uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per gli interventi di cui al citato articolo 44, comma 11-*bis*, del D.Lgs. n. 148 del 2015. Tale stanziamento è stato ripartito tra le regioni con il [D.M. 28 marzo 2025, prot. n. 989](#)<sup>7</sup>; le regioni possono utilizzare tali risorse anche in aggiunta alle risorse residue dei relativi stanziamenti precedenti.

Riguardo, più in dettaglio, alle risorse finanziarie per gli interventi di integrazione salariale in esame, inizialmente, il citato art. 44, co. 11-*bis*, del D.Lgs. 148/2015 aveva disposto che il trattamento straordinario di integrazione salariale ivi previsto fosse concesso entro un limite massimo di spesa di 216 mln. di euro per il 2016 (ripartite con il [decreto ministeriale n. 1 del 12 dicembre 2016](#)) e di 117 mln. per il 2017 (ripartite con il [decreto ministeriale n. 12 del 5 aprile 2017](#)).

Successivamente, le leggi di bilancio dal 2018 al 2023, per la prosecuzione dei trattamenti di CIGS in oggetto, hanno più volte autorizzato l'impiego delle risorse residue anche per le annualità successive al 2017 e hanno altresì stanziato ulteriori risorse. In dettaglio:

- per il 2018 e 2019 è stato consentito l'impiego delle risorse residue stanziare per il 2016 ed il 2017 (art. 1, co. 139, della L. 205/2017 e art. 1, co. 282, della L. 145/2018);
- per il 2019 sono stati stanziati ulteriori 117 mln. di euro, ripartiti con il [decreto ministeriale n. 16 del 29 aprile 2019](#) (art. 1, co. 282, della L. 145/2018);

<sup>5</sup> Cfr. l'articolo 5 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni.

Si ricorda che, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, il contributo addizionale non è dovuto qualora il trattamento sia concesso per eventi oggettivamente non evitabili (articolo 13, comma 3, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015).

Inoltre, a decorrere dal 2025, è prevista una riduzione del contributo addizionale per alcune fattispecie (articolo 5 citato del D.Lgs. n. 148).

<sup>6</sup> Cfr. l'articolo 29, comma 8, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni.

<sup>7</sup> Cfr., in merito, anche il [messaggio](#) dell'INPS n. 2066 del 30 giugno 2025.

- per il 2020 sono stati stanziati ulteriori 45 mln. di euro, ripartiti con il [DM 5 marzo 2020](#) (art. 1, co. 491, della L. 160/2019);
- per il 2021 sono stati stanziati ulteriori 180 mln. di euro, ripartiti con il [DM n. 18 del 16 aprile 2021](#) (art. 1, co. 289, della L. 178/2020)<sup>8</sup>;
- per il 2022 sono stati stanziati ulteriori 60 mln. di euro, ripartiti con il [DM n. 5 del 9 marzo 2022](#) (art. 1, co. 127, della L. 234/2021);
- per il 2023 sono stati stanziati ulteriori 70 mln. di euro, ripartiti con apposito [DM](#) (art. 1, c. 325, della L. 197/2022);
- per il 2024 sono stati stanziati ulteriori 70 mln. di euro, ripartiti con [DM 11 aprile 2024, n. 886](#) (art. 1, c. 170, della L. 213/2023).

Ai sensi dell'articolo 53-ter del [D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96](#), le suddette risorse finanziarie possono essere destinate dalle regioni, nei limiti della parte non utilizzata, per la prosecuzione - senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 83473 del 1° agosto 2014 - del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi per ciascun anno di riferimento, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che, alla data del 1° gennaio 2017, risultassero beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale.

Riguardo alla norma di copertura finanziaria dell'onere stimato – in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni – derivante dal beneficio dell'esonero contributivo di cui al presente **articolo 6**, cfr. la parte iniziale della presente scheda.

---

<sup>8</sup> La medesima legge di bilancio 2021 (al comma 290) ha istituito un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle regioni per l'anno 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria.

## Articolo 7

### *(Ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria in deroga per i gruppi di imprese con almeno mille dipendenti)*

L'articolo 7 autorizza un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, fruibile fino al 31 dicembre 2027, per i gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille impiegati sul territorio italiano, che alla data del 26 giugno 2025 abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all'attivazione di percorsi di reindustrializzazione. La percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100 per cento.

Tale ulteriore periodo di CIGS è riconosciuto **in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo**, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 30,7 milioni di euro per il 2025, di 31,3 milioni di euro per il 2026 e di 32 milioni di euro per il 2027.

Tale **ulteriore periodo di CIGS è riconosciuto ai gruppi di imprese**, aventi i suddetti requisiti dimensionali, che abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma - con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (che, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 81/2015, stipulano contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali), nonché con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - diretto alla **salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all'attivazione di percorsi di reindustrializzazione.**

L'ulteriore periodo può essere autorizzato, a domanda e in via eccezionale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), in continuità con gli ammortizzatori sociali già autorizzati - e quindi anche con effetto retroattivo rispetto alla data di entrata in vigore del presente decreto legge qualora ci siano stati periodi di riduzione o sospensione dell'orario di lavoro non coperti da trattamenti - e in deroga ai limiti di durata posti, in materia di trattamenti di integrazione salariale (**comma 1, primo periodo**):

- dall'articolo 4 del D.Lgs. 148/2015, in base al quale il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile;
- dall'articolo 22 del medesimo D.Lgs. 148/2015, in base al quale il trattamento straordinario di integrazione per la causale di riorganizzazione aziendale può avere una durata massima di 24 mesi anche continuativi, in un quinquennio mobile e possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento

delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato<sup>9</sup>.

La norma in commento (**comma 1, ultimo periodo**) dispone altresì che per i lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria in oggetto, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'ammortizzatore sociale in deroga è stipulato.

I trattamenti in oggetto sono riconosciuti entro i suddetti **limiti di spesa**. Ai maggiori **oneri** - pari a 30,7 milioni di euro per il 2025, a 31,3 milioni di euro per il 2026 e a 32 milioni di euro per il 2027 - e alle minori entrate derivanti dal comma 1 - valutate in 0,8 milioni di euro per il 2026, in 0,9 milioni di euro per il 2027 e in 1,6 milioni di euro per il 2028 - si provvede (**comma 2**):

- quanto a 30,7 milioni di euro per il 2025, a 31,3 milioni di euro per il 2026 e a 32 milioni di euro per il 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008);
- quanto a 0,8 milioni di euro per il 2026 e a 0,9 milioni di euro per il 2027 mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dal comma 1;
- quanto a 1,6 milioni di euro per il 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004);

---

<sup>9</sup> Tale durata massima è pari a 12 mesi, anche continuativi, per la causale di crisi aziendale e a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile per la causale di contratto di solidarietà.

## Articolo 8

### *(CIGS per cessazione di attività e cessione di azienda con prospettive di riassorbimento occupazionale)*

L'articolo 8 stanZIA nuove risorse per il 2025, pari a 20 milioni di euro, per la concessione nel medesimo 2025 di un ulteriore intervento di **integrazione salariale straordinario per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili**, in favore delle imprese per le quali, all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, vi siano concrete possibilità di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda e di riassorbimento occupazionale.

La norma prevede altresì **ipotesi di decadenza dal trattamento** straordinario di integrazione salariale concesso nei casi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell'attività produttiva.

Tali risorse costituiscono un'integrazione del limite di spesa, pari a 100 milioni di euro per il 2025, previsto dalla normativa vigente (art. 44, c. 1, D.L. 109/2018 – vedi *infra*) per il riconoscimento nel medesimo anno, previo accordo stipulato in sede governativa, di un trattamento di CIGS per un periodo massimo di 12 mesi per le fattispecie suddette (**comma 1, cpv. 1-ter, primo periodo**).

Si ricorda che l'art. 44, c. 1, del D.L. 109/2018 riconosce il suddetto periodo di CIGS per 12 mesi per il 2025 non solo qualora vi siano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, unica condizione prevista dal presente articolo 8, ma anche qualora all'esito del programma aziendale di cessazione di attività sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo o siano svolti specifici percorsi di politica attiva del lavoro da parte della regione interessata.

L'ulteriore periodo di CIGS previsto dalla norma in commento è concesso **previo accordo stipulato in sede governativa** presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Si ricorda che il riconoscimento dei 12 mesi di CIGS ai sensi del richiamato comma 1 dell'articolo 44 del D.L. 109/2018 è subordinato ad analogo accordo con coinvolgimento della regione. *Si valuti dunque l'opportunità di specificare se anche per la finalità di cui al presente articolo 8 si preveda il coinvolgimento della regione interessata.*

Agli **oneri** derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all'art.18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008) (**comma 1, cpv. 1-ter, secondo periodo**).

Al fine del **monitoraggio** della relativa spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio

mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa previsto dal presente articolo 8 non possono essere stipulati altri accordi **(comma 1, cpv. 1-ter, ultimo periodo)**.

La norma prevede altresì delle ipotesi di decadenza dal trattamento straordinario di integrazione salariale concesso nei casi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell'attività produttiva; il lavoratore sospeso in CIGS decade dal trattamento qualora **(comma 1, cpv. 1-quater)**:

- rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente. Sul punto, si segnala che la normativa vigente (recata dal combinato disposto dell'art. 25-ter del D.Lgs. 148/2015 con il DM 2 agosto 2022) prevede la decadenza dal trattamento di CIGS solo in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo ai progetti formativi o di riqualificazione in misura superiore all'80%, mentre per assenze inferiori la sanzione è quella della decurtazione che può andare da un terzo alla metà delle mensilità del trattamento di CIGS. Alla luce di ciò, *si valuti l'opportunità di coordinare quanto previsto dal presente articolo 8 con la richiamata normativa vigente;*
- non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

La decadenza interviene quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici **(comma 1, cpv. 1-quinquies, primo periodo)**.

Viene infine disposto che un obbligo di comunicazione in capo all'impresa ammessa ai trattamenti straordinari di integrazione in oggetto. L'impresa è infatti tenuta a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco dei lavoratori interessati dalle sospensioni, ai fini del loro inserimento nella piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa)<sup>10</sup> secondo modalità operative da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che deve essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione (ossia entro il 26 agosto 2025) **(comma 1, cpv. 1-quinquies, secondo e terzo periodo)**.

#### **CIGS per cessazione di attività**

In attuazione della delega di cui alla L. 183/2014, che ha disposto, nell'ambito del riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, l'esclusione di ogni forma di integrazione salariale in caso di cessazione definitiva dell'attività aziendale o di un ramo di essa, il D.Lgs. 148/2015 ha escluso (dal 1° gennaio 2016) la cessazione di attività di impresa (o di un ramo di essa) tra le cause di richiesta di cassazione integrazione guadagni.

<sup>10</sup> Di cui all'art. 5 del D.L. 48/2023.

Tuttavia, l'articolo 21, comma 4, del medesimo decreto n. 148 ha previsto (in deroga ai limiti di durata massima) la possibilità di autorizzare, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 (a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione), sino a un limite massimo di 12, 9 e 6 mesi, e previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di CIGS, nel caso in cui all'esito dello specifico programma di crisi aziendale, l'impresa avesse cessato l'attività produttiva e sussistessero concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale.

Successivamente, il richiamato art. 44 del D.L. 109/2018 - come modificato, da ultimo, dal comma 191 della L. 207/2024 - ha prorogato la concessione della CIGS in oggetto per gli anni dal 2019 al 2025 (nel limite di spesa di 45 mln di euro per il 2019, di 28,7 per il 2020, di 200 mln per il 2021, di 50 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 100 mln per il 2025). Come anticipato, in base all'art. 44, l'autorizzazione alla prosecuzione della CIGS è ammessa:

- qualora sussista una delle seguenti ipotesi:
- risultino concrete prospettive di cessione dell'attività, con conseguente riassorbimento occupazionale;
- sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo;
- siano svolti specifici percorsi di politica attiva del lavoro, posti in essere dalla regione interessata e relativi ai lavoratori dell'azienda in oggetto;
- per un periodo massimo complessivo di dodici mesi;
- anche in deroga ai limiti di durata massima per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, che prevedono, rispettivamente, in generale, una durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile e di 12 mesi, anche continuativi, in caso di crisi aziendale;
- subordinatamente alla conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**Articolo 9**  
***(Modifiche all'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)***

**L'articolo 9 incrementa il limite di spesa per il riconoscimento, negli anni 2025 e 2026, dei trattamenti di sostegno al reddito, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria.**

Nel dettaglio, il suddetto limite di spesa viene incrementato dalla norma in commento – che modifica l'art. 1, c. 171, della L. 213/2023 - da 700.000 euro a **8,7 mln di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026** (restando immutato il limite pari a 700.000 euro per l'anno 2024).

Si ricorda che il richiamato comma 171, novellato dalla presente disposizione, ha prorogato per il triennio 2024-2026, a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, il trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dalla normativa vigente (art. 1, c. 1, D.Lgs. 72/2018) a favore dei suddetti lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria

Ai sensi del citato art. 1, c. 1, del D.Lgs. 72/2018, il trattamento in questione – originariamente previsto dal 2018 al 2020 e poi oggetto di successive proroghe, da ultimo quella posta al 2026 dalla legge di bilancio 2024 (art. 1, c. 171, L. 213/2023) – si applica ai lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti dalle suddette aziende per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività (di cui all'art. 41 del D.Lgs. 159/2011) e fino alla loro assegnazione o destinazione, quando non sia più possibile ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa generale (di cui al D.Lgs. 148/2015) per superamento dei limiti soggettivi e oggettivi ivi previsti o per difetto delle condizioni di applicabilità - per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno.

Tale trattamento è concesso anche ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto in tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale, il cui rapporto di lavoro è riconosciuto con il decreto di approvazione del suddetto programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività o con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato.

## **Articolo 10** *(Intervento di integrazione salariale in alcuni settori)*

L' **articolo 10** consente, per un ulteriore periodo, non superiore a dodici settimane, nell'ambito dell'arco temporale compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025, il riconoscimento, da parte dell'INPS, di un intervento specifico di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti in alcuni settori, attinenti all'ambito della moda (cfr., più in particolare, *infra*); la possibilità dell'ulteriore periodo di trattamento è subordinata al rispetto del limite di risorse finanziarie già stanziato per l'anno 2025, per il trattamento in oggetto, nella disciplina transitoria già vigente, nella quale, per l'anno 2025, tale trattamento era contemplato per il solo mese di gennaio. Si ricorda che il trattamento in esame è di ammontare pari a quello stabilito per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale<sup>11</sup> ed è riconosciuto in deroga ai limiti di durata massima per interventi ordinari di integrazione salariale e, per le imprese artigiane, in deroga ai limiti di durata dell'assegno di integrazione salariale per causali ordinarie.

Il presente **articolo 10** modifica inoltre la procedura di erogazione del trattamento specifico in oggetto, consentendo senza condizioni che il datore di lavoro richieda all'INPS il pagamento diretto della prestazione ai lavoratori.

Nell'intervento oggetto delle novelle parziali di cui al presente **articolo 10** – novelle relative all'articolo 2 del [D.L. 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2024, n. 199](#) – possono rientrare i settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento, del calzaturiero e del conciario, nonché – limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda – i settori individuati dalla tabella A allegata al citato D.L. n. 160 e il settore dei lavori di meccanica generale (individuato dal codice ATECO 25.62.00).

Riguardo a tali ambiti, nonché alle altre prescrizioni relative all'integrazione salariale in oggetto, cfr., più in dettaglio, la [circolare](#) dell'INPS n. 99 del 26 novembre 2024 e la [circolare](#) dell'INPS n. 39 del 7 febbraio 2025<sup>12</sup>, adottate, rispettivamente, con riferimento al testo originario del citato articolo 2 del D.L. n. 160 e al testo del medesimo articolo come modificato in sede di conversione in legge.

Il vigente limite di spesa summenzionato è pari a 36,8 milioni di euro per l'anno 2025, mentre era pari a 73,6 milioni per l'anno 2024; si ricorda che, nella disciplina

<sup>11</sup> Riguardo a tale misura, cfr. l'articolo 3 del [D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148](#), e successive modificazioni, nonché la citata [circolare](#) dell'INPS n. 99 del 26 novembre 2024.

<sup>12</sup> Circolari adottate su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

previgente rispetto all'**articolo 10** in esame, l'intervento era possibile per un periodo massimo di 12 settimane, comprese entro il 31 gennaio 2025<sup>13</sup>.

Riguardo alla deroga ai limiti di durata, la disciplina oggetto delle novelle parziali in esame fa riferimento:

- ai limiti posti per il cumulo tra il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale dall'articolo 4 del [D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148](#), nonché ai limiti di durata del solo trattamento ordinario, posti dall'articolo 12 dello stesso D.Lgs. n. 148;
- per le imprese artigiane, ai limiti di durata dell'assegno di integrazione salariale per causali ordinarie, previsti nel [regolamento](#) relativo al Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato-FSBA.

Riguardo al periodo temporale in cui, al fine in oggetto, può rientrare la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa nonché al limite massimo di durata e all'importo dell'integrazione salariale, cfr. *supra*.

Al beneficio è connesso l'accreditamento figurativo del relativo periodo al fine del trattamento pensionistico ovvero, per le imprese artigiane, il versamento all'INPS – da parte del suddetto FSBA – della contribuzione correlata.

Per il periodo ammesso all'intervento di integrazione salariale in esame non si applica il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, previsto dalla disciplina generale in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale<sup>14</sup>.

Nella disciplina previgente rispetto al presente **articolo 10**, l'intervento di integrazione in esame era, in linea di massima, erogato direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti, in quanto il pagamento diretto (ai lavoratori) da parte dell'INPS era subordinato, oltre che a una relativa richiesta del datore di lavoro, alla sussistenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del medesimo datore. Le novelle consentono invece senza condizioni che il datore di lavoro richieda all'INPS che il trattamento venga direttamente corrisposto dall'Istituto<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Riguardo al termine iniziale del periodo nella disciplina vigente, cfr. il paragrafo 2 della citata [circolare](#) dell'INPS n. 39 del 7 febbraio 2025.

<sup>14</sup> Si ricorda che, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, il contributo addizionale non è dovuto qualora il trattamento sia concesso per eventi oggettivamente non evitabili (articolo 13, comma 3, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015). Si ricorda altresì che la disciplina relativa al suddetto FSB non prevede, per le imprese artigiane rientranti nelle dimensioni oggetto del presente intervento specifico, fattispecie di contributo addizionale.

<sup>15</sup> Nel caso di pagamento da parte del datore di lavoro, il trattamento è da questi erogato alla fine di ogni periodo di paga; il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro, anche mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS; la richiesta di rimborso o il conguaglio devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione (o entro sei mesi dalla data del provvedimento di concessione, se quest'ultimo è successivo al suddetto periodo di paga).

Nel caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza (cfr. *infra*), ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione; trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Si ricorda altresì che la disciplina oggetto delle novelle parziali in esame demanda all'INPS sia la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande<sup>16</sup> sia il monitoraggio per il rispetto del limite di spesa; gli esiti del monitoraggio sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze; qualora dall'attività di monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del suddetto limite, l'INPS non procede all'accoglimento di ulteriori domande (la disciplina reca anche le clausole di invarianza finanziaria con riferimento alle attività in esame dell'INPS).

---

<sup>16</sup> Cfr. le citate [circolare](#) dell'INPS n. 99 del 26 novembre 2024 e [circolare](#) dell'INPS n. 39 del 7 febbraio 2025.

**Articolo 10-bis**  
***(Norme in materia di ammortizzatori sociali relativi a emergenze climatiche e protocolli sui rischi lavorativi connessi alle medesime emergenze)***

I **commi 1 e 2 dell'articolo 10-bis**, aggiunto durante l'esame al Senato, recano **norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche.**

Il **comma 1** reca, in materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale<sup>17</sup>, una deroga transitoria alla norma che stabilisce, per le imprese di specifici settori e a differenza di quanto già previsto a regime per gli altri settori, l'applicazione di determinati limiti di durata complessiva anche per l'ipotesi in cui i trattamenti siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili. La deroga transitoria concerne i trattamenti relativi alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2025-31 dicembre 2025 e viene ammessa nel rispetto di un limite di spesa pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Il **comma 2** estende, in via transitoria, nel rispetto di un limite di spesa pari a 22,5 milioni di euro per l'anno 2025, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale previsto per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l'attività sia degli operai agricoli a tempo indeterminato sia di quelli a tempo determinato sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto; l'estensione concerne, nel rispetto del suddetto limite di spesa, le riduzioni pari alla metà di attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2025-31 dicembre 2025; per tali riduzioni, il trattamento viene riconosciuto anche in assenza del requisito concernente il numero minimo di giornate lavorative annue contemplato dal contratto individuale<sup>18</sup>; in tali termini si estende dunque (con riferimento alle suddette due categorie di operai e alla causale delle intemperie stagionali) l'applicabilità dell'istituto, prevista dalla disciplina vigente a regime per i casi di sospensione per intere giornate – a causa di intemperie stagionali o di altri eventi non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori – dell'attività dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (quadri, impiegati ed operai)<sup>19</sup>. Per i periodi di

<sup>17</sup> Riguardo ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, cfr. i capi I e II del titolo I del [D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148](#), e successive modificazioni.

<sup>18</sup> Riguardo a tale requisito, cfr. *infra*.

<sup>19</sup> Si ricorda che il trattamento di integrazione salariale in oggetto (di cui all'articolo 8 della [L. 8 agosto 1972, n. 457](#), e successive modificazioni) concerne i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) assunti (anche da parte di coltivatori diretti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o anche con contratto di apprendistato, nonché i soci di cooperative agricole che prestino attività retribuita come dipendenti; riguardo alla misura del trattamento, si rinvia ad una [pagina](#) del sito *internet* istituzionale dell'INPS (per gli importi massimi relativi all'anno 2025, cfr. la [circolare](#) dell'INPS n. 25 del 29 gennaio 2025). Per altre categorie di lavoratori (non agricoli), alle quali è stato esteso l'ambito di applicazione dell'istituto a decorrere dal 1° gennaio 2022, cfr. il quarto comma del suddetto articolo 8 della L. n. 457. La ricognizione dell'istituto dei trattamenti di CISOA operata nella presente scheda non concerne i casi in cui il trattamento si applichi per riconversione o ristrutturazione aziendale.

trattamento concessi in relazione ai casi suddetti di riduzione pari alla metà, il medesimo **comma 2** stabilisce l'esclusione dal computo dei limiti di durata relativi al singolo lavoratore e prevede l'equiparazione a periodi lavorativi sia al fine del computo del numero minimo di giornate lavorative annue che deve essere contemplato – al fine dell'applicazione del trattamento di CISOA – dal contratto individuale sia al fine del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Il **comma 3** provvede alla copertura dell'onere finanziario corrispondente ai due limiti di spesa di cui ai **commi 1 e 2**, onere pari a 33 milioni di euro per l'anno 2025; a tale copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione<sup>20</sup>.

Il **comma 4** prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisca l'adozione di specifici protocolli, sottoscritti dalle parti sociali, in merito a linee guida relative a misure di contenimento, negli ambienti di lavoro, dei rischi connessi alle emergenze climatiche.

Il **comma 1 dell'articolo 10-bis**, aggiunto durante l'esame al Senato, reca, come detto, in materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale, una deroga transitoria alla norma che stabilisce, per le imprese di specifici settori e a differenza di quanto già previsto a regime per gli altri settori, l'applicazione di determinati limiti di durata complessiva anche per l'ipotesi in cui i trattamenti siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili. La deroga transitoria concerne i trattamenti relativi alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2025-31 dicembre 2025<sup>21</sup> e viene ammessa nel rispetto di un limite di spesa pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Le imprese oggetto della deroga di cui al presente **comma 1** – le quali, quindi, per il profilo in oggetto, rientrano in via transitoria nella disciplina già prevista a regime per le imprese degli altri settori<sup>22</sup> – sono: le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei<sup>23</sup>. In base alla deroga transitoria, anche per tali imprese i trattamenti ordinari di integrazione salariale – se concessi per eventi oggettivamente non evitabili – non sono considerati al fine del computo di alcuni limiti di durata; questi ultimi prevedrebbero che<sup>24</sup>: dopo la fruizione di

<sup>20</sup> Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del [D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2](#).

<sup>21</sup> Si ricorda che norme analoghe di deroga sono state poste, rispettivamente con riferimento al periodo 1° luglio 2023-31 dicembre 2023 e al periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2024, dall'articolo 1 del [D.L. 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 settembre 2023, n. 127](#), e dall'articolo 2-bis, comma 2, del [D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2024, n. 101](#).

<sup>22</sup> Riguardo agli altri settori rientranti nell'ambito dell'istituto dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, cfr. l'articolo 10, comma 1, lettere da a) a l), del citato D.Lgs. n. 148 del 2015.

<sup>23</sup> Riguardo a quest'ultima categoria, si ricorda che i trattamenti in esame non concernono le imprese artigiane che svolgono la suddetta attività di lavorazione in laboratori, con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

<sup>24</sup> Cfr. i commi da 2 a 4 dell'articolo 12 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015.

52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda possa essere proposta, per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione sia stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa; l'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non possa superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

Si ricorda che l'esclusione dei periodi in oggetto dal computo dei suddetti limiti di durata determina anche il beneficio che i medesimi periodi non rilevano – per quanto riguarda l'applicazione degli stessi limiti – nel caso di domanda di un eventuale ulteriore periodo di trattamento<sup>25</sup>.

Il medesimo **comma 1**, per i trattamenti derivanti dall'applicazione della suddetta deroga transitoria, conferma esplicitamente il principio<sup>26</sup> in base al quale per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, se riconosciuti per eventi oggettivamente non evitabili, non è dovuto il contributo addizionale (contributo previsto, in via generale, a carico dei datori di lavoro ammessi ai trattamenti, ordinari o straordinari, di integrazione salariale).

Si ricorda altresì che, al fine dell'applicazione delle relative norme sui trattamenti ordinari di integrazione salariale, la qualifica di evento oggettivamente non evitabile, secondo le indicazioni dell'INPS, “è riconosciuta a quelle causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore”<sup>27</sup>. L'applicazione di tali criteri in relazione alle temperature elevate è oggetto, da ultimo, del [messaggio](#) dell'INPS n. 2130 del 3 luglio 2025<sup>28</sup>.

Riguardo al suddetto limite di spesa di 10,5 milioni di euro per l'anno 2025, l'INPS provvede, ai sensi del presente **comma 1**, al monitoraggio degli oneri finanziari in oggetto e non accoglie le domande che comportino, anche in via prospettica, il superamento del limite.

Riguardo alla deroga temporanea in esame, il **comma 1** fa riferimento alla finalità di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore.

Anche riguardo al suddetto riconoscimento transitorio dei trattamenti di CISOA per riduzioni alla metà della durata della giornata lavorativa, il **comma 2** fa riferimento, mediante richiamo del **comma 1**, alla finalità di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore.

La nozione di intemperie stagionali, a cui fa riferimento il **comma 2** in esame, è stata oggetto da ultimo, in relazione alle temperature elevate e anche con riferimento ai trattamenti di CISOA, del summenzionato [messaggio](#) dell'INPS n.

---

<sup>25</sup> Cfr. il paragrafo 2.3 della [circolare](#) dell'INPS n. 197 del 2 dicembre 2015.

<sup>26</sup> Cfr. l'articolo 13, comma 3, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015.

<sup>27</sup> Cfr. il suddetto paragrafo 2.3 della [circolare](#) dell'INPS n. 197 del 2 dicembre 2015.

<sup>28</sup> In materia di tutela dei lavoratori per i rischi da calore, cfr. anche la [nota](#) dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 13 luglio 2023, prot. n. 5056.

2130 del 3 luglio 2025<sup>29</sup>.

Si ricorda che, con riferimento a precedenti analoghe norme transitorie<sup>30</sup>, poste, rispettivamente, per il periodo 29 luglio 2023-31 dicembre 2023 e per il periodo 14 luglio 2024-31 dicembre 2024, la [circolare](#) dell'INPS n. 73 del 3 agosto 2023 e il [messaggio](#) dell'INPS n. 2735 del 26 luglio 2024 hanno confermato la formulazione letterale, posta anche dal presente **comma 2**, facendo riferimento esclusivo alle ipotesi di riduzione **pari esattamente** alla metà dell'orario giornaliero (contrattualmente previsto).

Come accennato, il **comma 2** ammette i trattamenti in esame – nell'ambito del periodo 1° luglio 2025-31 dicembre 2025 e purché le riduzioni o sospensioni dell'attività lavorativa siano pari a metà e fondate sulla causale delle intemperie stagionali – anche per gli operai agricoli a tempo determinato; per tali riduzioni, il trattamento viene riconosciuto anche in assenza del requisito concernente il numero minimo di giornate lavorative annue contemplato dal contratto individuale<sup>31</sup>. Con riferimento ai suddetti casi di riduzione pari alla metà, il trattamento è riconosciuto in deroga alla norma – posta dalla disciplina sul trattamento di CISOA – che prevede un limite di durata della prestazione (per il singolo lavoratore) pari a 90 giorni nell'anno; il **comma 2**, inoltre, prevede che i periodi di trattamento riconosciuti per i suddetti casi di riduzione pari alla metà siano equiparati a periodi lavorativi ai seguenti fini: per il computo del numero minimo di giornate lavorative annue che deve essere contemplato – al fine dell'applicazione dei trattamenti di CISOA (quindi, nel caso di specie, al fine di ulteriori interventi a titolo di CISOA) – da parte del contratto individuale (numero minimo pari a 181 giornate lavorative annue presso lo stesso datore); per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Per i trattamenti di CISOA concessi in base al regime speciale di cui al presente **comma 2**, è posto (dal medesimo **comma**) un limite di spesa pari a 22,5 milioni di euro per l'anno 2025; l'INPS provvede al monitoraggio degli oneri finanziari in oggetto e non accoglie le domande che comportino, anche in via prospettica, il superamento del suddetto limite.

I trattamenti di CISOA di cui al **comma 2** sono concessi direttamente dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga alla procedura di cui all'articolo 14 della [L. 8 agosto 1972, n. 457](#) (la quale prevede, per i trattamenti in oggetto, la previa deliberazione di una commissione, costituita presso ogni sede dell'INPS<sup>32</sup>). Come detto, il **comma 3** provvede alla copertura dell'onere finanziario corrispondente ai due limiti di spesa di cui ai **commi 1 e 2**, onere pari a 33 milioni di euro per l'anno 2025; a tale copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

<sup>29</sup> In materia di tutela dei lavoratori per i rischi da calore, cfr., come detto, anche la [nota](#) dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 13 luglio 2023, prot. n. 5056.

<sup>30</sup> Di cui all'articolo 2 del citato D.L. n. 98 del 2023 (convertito dalla L. n. 127 del 2023) e di cui al comma 1 del citato articolo 2-bis del D.L. n. 63 del 2024 (convertito dalla L. n. 101 del 2024).

<sup>31</sup> Riguardo a tale requisito, cfr. *infra*.

<sup>32</sup> Riguardo a tale commissione, cfr. il suddetto art. 14 della L. n. 457.

Il **comma 4** prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisca l'adozione di specifici protocolli, sottoscritti dalle parti sociali, in merito a linee guida relative a misure di contenimento, negli ambienti di lavoro, dei rischi connessi alle emergenze climatiche (il **comma** reca anche le clausole di invarianza finanziaria con riferimento alla suddetta previsione).

Si ricorda che l'articolo 3 del [D.L. 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 settembre 2023, n. 127](#), prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute garantiscano la convocazione delle parti sociali, al fine della sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali su linee-guida e procedure per l'attuazione, con riferimento alla tutela dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche, delle previsioni di cui al [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#), recante la disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; le linee-guida e le procedure, in base al citato articolo 3, dovrebbero riguardare anche la valutazione della correlazione tra l'umidità relativa, la temperatura e la ventilazione. Il suddetto articolo 3 specifica che tali intese possono essere recepite con decreti dei Ministri medesimi (titolari dei suddetti Dicasteri)<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> Riguardo invece alla procedura generale di definizione di linee guida di natura pubblicistica in materia di sicurezza sul lavoro, cfr. l'articolo 2, comma 1, lettera z), del citato D.Lgs. n. 81 del 2008 (procedura il cui atto conclusivo è costituito dall'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano).  
In materia di tutela dei lavoratori per i rischi da calore, cfr., come detto, anche la [nota](#) dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 13 luglio 2023, prot. n. 5056.

**Articolo 10-ter**  
**(Contributo straordinario per il 2025 in materia di assegno di inclusione)**

L'articolo 10-ter, aggiunto durante l'esame al Senato, ai commi 1 e 2, prevede, in via eccezionale per il 2025, un contributo straordinario per i nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione (ADI), al fine di garantire loro una continuità nella copertura di tale beneficio a fronte del mese di sospensione previsto dalla normativa vigente dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi; tale contributo straordinario è infatti riconosciuto laddove tali nuclei familiari abbiano presentato domanda di rinnovo e vengano ammessi all'ulteriore periodo di 12 mensilità, sulla base di quanto previsto dalla soprarichiamata normativa vigente.

Il comma 3 provvede alla stima degli oneri e alla relativa copertura.

L'articolo 10-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, al comma 1, al fine di rafforzare le misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, prevede, in via eccezionale per l'anno 2025, che ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell'Assegno di inclusione dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi - ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 - sia riconosciuto un contributo straordinario aggiuntivo dell'Assegno di inclusione.

Si ricorda, al riguardo, che il comma 2 dell'art. 3 del DL n.48/2023 prevede che il beneficio economico dell'ADI è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei successivi periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

Rileva rammentare che il D.L. 48/2023 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro<sup>34</sup>. I requisiti relativi alla condizione economica e reddituale per il riconoscimento del beneficio, nonché il relativo importo, sono stati modificati dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, c. 198-199, L. 207/2024).

Tale misura è riconosciuta ai nuclei familiari che hanno almeno un componente minorenni, o con almeno 60 anni di età, o con disabilità, o in condizione di svantaggio e inserito in specifici programmi di cura, in possesso di determinati requisiti. In particolare, per avere diritto al beneficio in oggetto, i predetti nuclei familiari devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione, in

<sup>34</sup> Le modalità attuative di tale misura sono state definite con DM del 13 dicembre 2023. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali è altresì demandata la definizione di un Piano triennale di contrasto alla irregolare percezione dell'ADI, adottato con DM 28 settembre 2023, n. 121.

possesso di determinati requisiti in relazione alla cittadinanza, alla residenza, alla condizione economica e patrimoniale, alla condizione lavorativa, al godimento di beni durevoli e alla situazione giuridica soggettiva<sup>35</sup>.

Per ricevere il beneficio economico in oggetto<sup>36</sup> – che può essere richiesto all'INPS, ai CAF o ai patronati – il richiedente deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione.

La suddetta registrazione è finalizzata alla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, i componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione sono tenuti a aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa, che comporta l'adempimenti di diversi obblighi formativi e di istruzione (fatta eccezione per taluni soggetti fragili). Il componente attivabile al lavoro è tenuto ad accettare, a pena di decadenza, un'offerta di lavoro, purché ricorrano determinate condizioni.

**Il comma 2** specifica i modi e i termini relativi al riconoscimento del previsto contributo straordinario, prevedendo che tale contributo aggiuntivo, pari all'importo della prima mensilità di rinnovo - comunque non superiore a euro 500 - spetta ai nuclei familiari che hanno presentato domanda per il rinnovo dell'Assegno di inclusione, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti a legislazione vigente e viene erogato con la prima mensilità di rinnovo dell'Assegno di inclusione e comunque entro e non oltre il mese di dicembre.

**Il comma 3** stima in 234 milioni di euro per il 2025 gli oneri derivanti dai commi 1 e 2.

La relazione tecnica del Governo, al riguardo, stima in 533 mila i nuclei familiari che potrebbero raggiungere la diciottesima mensilità entro il mese di ottobre 2025, sulla base delle più recenti evidenze statistiche sull'Assegno d'Inclusione, stimando altresì che il numero di nuclei interessati dalla norma possano essere pari a 506mila (sulla base delle evidenze sul Reddito di Cittadinanza), tenuto conto che si ritiene che circa il 5% comunque non procederà alla domanda di rinnovo del beneficio. Applicando a questi ultimi l'importo dell'ultima mensilità percepita, con limite superiore pari a 500 euro,

---

<sup>35</sup> Con riferimento alla cittadinanza e alla residenza, il richiedente deve essere cittadino dell'Unione o suo familiare titolare del diritto di soggiorno, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo; quanto alla condizione economica si prevedono limiti riferiti all'ISEE (inferiore a 10.140), al patrimonio immobiliare e mobiliare e al reddito familiare); con riferimento al godimento di beni durevoli, nessun componente del nucleo familiare deve essere in possesso di veicoli nuovi o di grossa cilindrata o di navi o imbarcazioni da diporto; quanto alla situazione giuridica soggettiva si richiede l'assenza di sentenze di condanna e di misure cautelari nei confronti del beneficiario; in relazione alla la condizione lavorativa, non si ha diritto all'ADI se si è disoccupati a seguito di dimissioni volontarie.

<sup>36</sup> Il beneficio è composto da: un'integrazione al reddito fino a 6.500 euro annui (8.190 se nucleo composto solo da persone con almeno 67 anni o da queste più persone disabili) moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza; un'integrazione pari all'affitto annuo fino ad un massimo di 3.640 euro annui (1.950 se nucleo composto solo da persone con almeno 67 anni o da queste più persone disabili).

come previsto dalla norma, pari in media a 462 euro, come indicato nella relazione tecnica, si giunge dunque alla stima di 234 milioni di euro.

Il medesimo comma 3, quindi, individuando la relativa copertura, stabilisce che a tali oneri si provveda:

- a) quanto a 141 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
- b) quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, lettera b), del medesimo articolo 13, con corrispondente incremento per tale anno dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, lettera a) del medesimo articolo 13.

Si ricorda che il comma 8 dell'art. 13 del DL n.48/2023 (come modificato dall'art. 1, comma 198, lett. d), n.1.1), della L.207/2024) , ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione e dei relativi incentivi autorizza la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.880,9 milioni di euro per l'anno 2025, 5.760 milioni di euro per l'anno 2026, 5.929,3 milioni di euro per l'anno 2027, 5.976,6 milioni di euro per l'anno 2028, 6.042,5 milioni di euro per l'anno 2029, 6.097,9 milioni di euro per l'anno 2030, 6.164,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.234,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.307 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita, in particolare, nei seguenti limiti di spesa (comma 8, alinea):

- per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione e per gli incentivi riconosciuti ai beneficiari di tale Assegno per l'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale: 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.731 milioni di euro per l'anno 2025, 5.607,3 milioni di euro per l'anno 2026, 5.775,2 milioni di euro per l'anno 2027, 5.832,8 milioni di euro per l'anno 2028, 5.885,3 milioni di euro per l'anno 2029, 5.939,1 milioni di euro per l'anno 2030, 6.004,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.072,6 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.143,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033 (comma 8, lettera a));
- per gli incentivi riconosciuti ai datori di lavoro privati che assumono a tempo determinato o indeterminato beneficiari dell'Assegno di inclusione: 78,3 milioni di euro per il 2024, 140,8 milioni di euro per il 2025, 143,6 milioni di euro per il 2026, 145 milioni di euro per il 2027, 146,5 milioni di euro per il 2028, 147,9 milioni di euro per il 2029, 149,4 milioni di euro per il 2030, 150,9 milioni di euro per il 2031, 152,5 milioni di euro per il 2032 e 154 milioni di euro annui a decorrere dal 2033 (comma 8, lettera b));
- per il contributo riconosciuto a determinati soggetti per lo svolgimento di attività di intermediazione finalizzata all'assunzione di beneficiari dell'Assegno di inclusione: 8,7 milioni di euro per il 2024, 9,1 milioni di euro per il 2025, 9,1 milioni di euro per il 2026, 9,1 milioni di euro per il 2027, 9,3 milioni di euro per il 2028, 9,3 milioni di euro per il 2029, 9,4 milioni di euro per il 2030, 9,7 milioni di euro per il 2031, 9,7 milioni di euro per il 2032 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2033 (comma 8, lettera c)).

La medesima relazione tecnica relativa alla disposizione in esame stima, una spesa complessiva 2025 per ADI di 5.549,1 milioni di euro a normativa invariata, determinando così minore onere per il 2025 di 141 milioni di euro (rispetto all'onere previsto a normativa vigente per la sola prestazione ADI, pari a 5.690,1 di euro, al netto degli incentivi collegati), individuati come copertura, come detto, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 13, comma 8, lettera *a*) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. Sempre in via prospettica, in base alle più recenti evidenze di utilizzo della norma sull'esonero contributivo per i nuclei ADI, secondo la relazione tecnica, è possibile ridurre gli stanziamenti previsti per gli incentivi riconosciuti ai datori di lavoro privati che assumono a tempo determinato o indeterminato beneficiari dell'Assegno di inclusione (all'articolo 13, comma 8, lett. *b*), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 di spesa) di 93 milioni di euro per l'anno 2025 (con corrispondente incremento per tale anno dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, lettera *a*), del medesimo art. 13).

Infine, per compensare gli effetti fiscali indotti dalla riduzione dell'anno 2025, il medesimo comma prevede che alle minori entrate, valutate in 36 milioni di euro per l'anno 2026, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al già citato comma 8, lettera *b*), del predetto articolo 13 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 8, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo complessivo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 8.

**CAPO III – DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI****Articolo 11**  
**(Disposizioni finanziarie)**

L'articolo 11, comma 1, incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 3,7 milioni per l'anno 2025, di 2,2 milioni per l'anno 2026 e di 4,3 milioni per l'anno 2027.

Il comma 2 dispone circa la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1 del presente decreto-legge (recante disposizioni per assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA) pari a 200 milioni per il 2025, nonché degli oneri derivanti dall'incremento del FISPE disposto dal comma 1 del presente articolo 11.

L'articolo 11, comma 1, incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica di

- 3,7 milioni per l'anno 2025,
- 2,2 milioni per l'anno 2026,
- 4,3 milioni per l'anno 2027.

Il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (convertito dalla legge n. 307 del 2004) con la finalità di “agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica”.

Il comma 2 reca la copertura degli oneri relativi alle disposizioni per assicurare la continuità degli stabilimenti siderurgici di ILVA S.p.A. recate dall'articolo 1 del presente decreto-legge e dall'incremento del FISPE. Tali oneri risultano pari a **203,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2027**. Si

Vi si provvede:

- a) quanto a 3,7 milioni per l'anno 2025, 2,2 milioni per l'anno 2026, 4,3 milioni per l'anno 2027. mediante utilizzo di quota parte delle **minori spese** derivanti dagli **articoli 6, comma 3, e 7, comma 2 del presente decreto-legge**, nonché delle **maggiori entrate**, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dal medesimo **articolo 7, comma 2 del presente decreto-legge**;
- b) quanto a ulteriori **200 milioni di euro per l'anno 2025**, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, delle somme iscritte in conto residui sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'[articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020](#), convertito dalla legge n. 77 del 2020.

L'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 ("decreto Rilancio") ha previsto la costituzione, nell'ambito di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – CDP, di un patrimonio le cui risorse sono destinate all'attuazione di interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale **Patrimonio Destinato** è costituito mediante l'apporto di beni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF); a tal fine, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato o di liquidità, nel limite massimo di 44 miliardi di euro. Si tratta quindi di un fondo interamente pubblico la cui gestione è affidata a CDP. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale, acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Nella Gazzetta ufficiale del 10 marzo 2021 è stato pubblicato il [decreto MEF del 3 febbraio 2021](#), che reca il Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato.

Il comma 17 dell'articolo 27 in parola autorizza per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidità. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è utilizzato per gli apporti di liquidità.

Il cap. 7415 dello stato di previsione del MEF contiene lo stanziamento relativo al Fondo apporti al patrimonio destinato di Cassa Depositi e Prestiti. Nel bilancio per il 2025 il capitolo reca somma in conto residui pari a 20,33 miliardi.

Per quanto concerne gli **articoli del decreto-legge** in esame qui sopra richiamati, si fa rinvio alle rispettive schede del presente *dossier*.

**Articolo 12**  
*(Entrata in vigore)*

L'**articolo 12** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **27 giugno 2025**.

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 1** del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.